



***Modello di organizzazione, gestione e controllo
a norma del Decreto Legislativo 231/01***

Revisione 2 – approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione del 07 luglio 2023

INDICE

INDICE	2
1. DEFINIZIONI	5
2. PREMESSA	6
3. IL DECRETO	7
3.1 I presupposti della responsabilità	7
3.2 La condizione esimente	7
3.3 Le sanzioni	8
3.4 Le linee guida	9
3.5 I reati	9
4. LA SOCIETA'	15
4.1 La governance ed il sistema dei controlli	15
4.1 I processi di ATES Srl	17
5. IL MODELLO DI ATES	17
5.1 Finalità del Modello	17
5.2 Destinatari del Modello	17
5.3 Costruzione del Modello	18
5.4 I processi sensibili	18
5.5 Mappatura del Rischio	19
5.6 Reati per i quali si può escludere un concreto indice di rischio	20
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	22
6.1 Il disposto normativo	22
6.2 Nomina e attività	22
6.3 Requisiti	23
6.4 Ineleggibilità, revoca, decadenza	23
6.5 Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza e Whistleblowing	24
6.6 Informativa agli Organi Sociali	26
7. SISTEMA DISCIPLINARE	27
7.1 Regole disciplinari per i dipendenti	29
7.2 Regole disciplinari per i Dirigenti/Quadri	31
7.3 Regole disciplinari per amministratori	32
7.4 Regole disciplinari per componenti dell'Organismo di Vigilanza	33
7.5 Soggetti terzi	33
7.6 Misure equivalenti alla rotazione straordinaria	33
8. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO	35
8.1 Diffusione del Modello, formazione ed informazione	35

8.2	Referente interno per il processo sensibile	36
9.	PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI, IL SISTEMA DEI CONTROLLI	37
9.1	Principi di controllo generali	37
9.1.1	Compiti, responsabilità e autorità	37
9.1.2	Sistema di deleghe	37
9.1.3	Segregazione delle attività	37
9.1.4	Tracciabilità	37
9.1.5	Gestione delle risorse finanziarie	38
9.1.6	Procedure	38
9.1.7	Controllo di gestione	38
9.1.8	Utilizzo tools informatici	38
10.	PARTE SPECIALE 1 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	39
10.1	Funzione della Parte Speciale 1	39
10.2	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	39
10.3	Criteri di condotta e divieti	40
10.4	Flussi informativi	42
10.5	Sanzioni	43
11.	PARTE SPECIALE 2 - REATI INFORMATICI	44
11.1	Funzione della Parte Speciale 2	44
11.2	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	44
11.3	Criteri di condotta e divieti	44
11.4	Flussi informativi	45
11.5	Sanzioni	46
12.	Parte speciale 3 – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E INDUZIONE A NON RENDERE O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	47
12.1	Funzione della Parte Speciale 3	47
12.2	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	47
12.3	Criteri di condotta e divieti	47
12.4	Flussi informativi	48
12.5	Sanzioni	49
13.	Parte speciale 4 – REATI SOCIETARI e REATI TRIBUTARI	50
13.1	Funzione della Parte Speciale 4	50
13.2	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	50
13.3	Criteri di condotta e divieti	51
13.4	Flussi informativi	55
13.5	Sanzioni	55
14.	Parte speciale 5 – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	56

14.1	Funzione della Parte Speciale 5	56
14.2	Processi sensibili	56
14.3	Criteri di condotta e divieti	56
14.4	Flussi informativi	59
14.5	Sanzioni	59
15.	Parte speciale 6 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DANARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	60
15.1	Funzione della Parte Speciale 6	60
15.2	Processi sensibili	60
15.3	Criteri di condotta e divieti	60
15.4	Flussi informativi	61
15.5	Sanzioni	61
16.	PARTE SPECIALE 7 – REATI AMBIENTALI	62
16.1	Funzione della Parte Speciale 7	62
16.2	Processi sensibili	62
16.3	Criteri di condotta e divieti	62
16.4	Flussi informativi	63
16.5	Sanzioni	63
17.	PARTE SPECIALE 8 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	64
17.1	I reati di impiego di lavoratori irregolari - fattispecie e funzione della parte speciale	64
17.2	Processi sensibili	64
17.3	Destinatari della parte speciale	64
17.4	Principi generali di comportamento	64
18.	ALLEGATO 1 – Documento Valutazione Rischi 231/01	65
19.	ALLEGATO 2 – ORGANIGRAMMA DI ATES Srl	66
20.	ALLEGATO 3 – I REFERENTI INTERNI PER I PROCESSI SENSIBILI	67

1. DEFINIZIONI

Società / ATES Srl: “Azienda Territoriale Energia e Servizi – ATES Srl”

Processi sensibili: attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti di ATES Srl, ovvero CCNL Terziario, oltre il CCNL Enti Locali per talune figure di operai manutentori.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello Organizzativo.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Enti: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica alle quali si applica la normativa prevista dal Decreto.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Modello: il presente Modello Organizzativo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 ed i relativi allegati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l’Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

Lesione personale grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Lesione personale gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

PTPC: “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione”.

2. PREMESSA

Il presente documento rappresenta il Modello Organizzativo adottato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal Consiglio di Amministrazione di ATES Srl; il Modello si compone di una Parte Generale e più Parti Speciali.

La Parte Generale descrive:

- i principi di funzionamento del D.Lgs. 231/01;
- le modalità per la sua adozione e diffusione all'interno della Società;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i relativi flussi informativi;
- il sistema disciplinare;

le Parti Speciali descrivono:

- la mappatura di dettaglio delle aree sensibili;
- le modalità esemplificative dei reati;
- le condotte richieste ai destinatari.

Il Modello Organizzativo è da intendersi integrato al Codice Etico, documento che indica i canoni di comportamento e i divieti strumentali all'attuazione dei principi di prevenzione e dei valori aziendali; il Codice Etico costituisce riferimento comportamentale nella attività quotidiana per coloro che operano in Società o nell'interesse della stessa. Pertanto, se non diversamente specificato, con la dicitura Modello, si comprendono anche i contenuti del Codice Etico.

E'parte integrante del Modello di ATES Srl, costituendone "Parte Speciale", il "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione" (di seguito anche PTPC), la cui applicazione risponde alle indicazioni della legge 6 novembre 2012 n. 190 - art. 1 comma 60 e del Piano Nazionale Anticorruzione.

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione di ATES Srl, con l'ulteriore finalità di:

- prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite all'Ente;
- rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone ATES Srl a gravi conseguenze.

L'integrazione del PTPC nel Modello 231 implica che:

- i destinatari della parte speciale PTPC debbano attendersi alle indicazioni del Codice Etico per le parti riferite alla prevenzione della corruzione;
- le attività di monitoraggio e controllo effettuate dal Responsabile Prevenzione della Corruzione sono svolte in piena sinergia con l'Organismo di Vigilanza (ODV) previsto dal Modello 231; RPC e ODV provvedono all'interscambio di informazioni per rendere la propria azione più efficiente ed efficace;
- il Sistema disciplinare definito nell'ambito del Modello 231 è considerato applicabile anche in caso di mancato rispetto delle misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- sono da considerarsi funzionali all'applicazione dei contenuti del PTPC le indicazioni presenti nel Modello e relative al sistema dei controlli ed alla gestione e diffusione della documentazione e delle registrazioni.

3. IL DECRETO

3.1 I presupposti della responsabilità

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*". Esso ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici nel caso di compimento di alcuni reati. I reati possono essere compiuti da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La Norma mira a coinvolgere, nella repressione degli illeciti, gli enti giuridici che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso.

Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e riportato in allegato 1 al Modello.

3.2 La condizione esimente

L'art. 6 del Decreto prevede una forma di esonero dalla responsabilità qualora:

- l'ente giuridico abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato Organismo di Vigilanza.

Il modello di organizzazione e gestione deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'Ente potrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa", bensì da una condotta fraudolenta dell'agente (reati compiuti da "apicali") o da un'azione verificatasi a dispetto di una efficace vigilanza (reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

Sempre secondo il Decreto i modelli di organizzazione e di gestione, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

3.3 Le sanzioni

Dal punto di vista sanzionatorio la responsabilità dell'Ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato. Le sanzioni applicabili all'Ente sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca del profitto o del prezzo del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione si identifica con la sanzione pecuniaria, indicata attraverso limiti edittali specificati numericamente in 'quote'. L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del fatto, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il "quantum" della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurarne l'efficacia.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti, ovvero quando l'Ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Non si applicano qualora l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato efficacemente in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, la confisca che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3.4 Le linee guida

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Sin dal 2002 Confindustria ha definito le "Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello; infatti, il Modello adottato dall'ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

I contenuti delle citate Linee Guida di Confindustria i, sino alla più recente versione aggiornata del 2021, sono stati tenuti in debito conto ai fini della stesura del Modello di ATES Srl. Inoltre il presente Modello tiene conto del Documento "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" elaborato a cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sulla normativa relativa all'organismo di vigilanza di CNDC, ABI, CONFINDUSTRIA e CNF del Dicembre 2018.

3.5 I reati

Di seguito l'elenco dei gruppi di reati considerati a partire dalla prima pubblicazione del Decreto e il riferimento agli articoli dello stesso.

Articolo D.Lgs. 231	Gruppo di reati
Art. 24	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE <i>Malversazione (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.).</i>
Art. 24-bis	DELITTI INFORMATICI <i>Falso (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione di codici d'accesso (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature dispositivi e programmi atti a danneggiare un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</i>

Articolo D.Lgs. 231	Gruppo di reati
Art. 24-ter	<p>DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA <i>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina (art. 630 c.p.), produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)</i></p>
Art. 25	<p>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE <i>Concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)</i></p>
Art. 25-bis	<p>FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Articolo 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Articolo 474 c.p.)</i></p>
Art. 25-bis1	<p>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO <i>turbata libertà dell'industria o del commercio (Articolo 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (Articolo 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (Articolo 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (Articolo 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Articolo 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Articolo 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Articolo 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Articolo 517-quater c.p.)</i></p>
Art. 25-ter	<p>REATI SOCIETARI <i>false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</i></p>
Art. 25-quater	<p>REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO <i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti (art. 302 c.p.)</i></p>
Art. 25-quater1	<p>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</i></p>

Articolo D.Lgs. 231	Gruppo di reati
Art. 25-quinquies	<p>REATI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE</p> <p><i>Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.).</i></p>
Art. 25-sexies	<p>ABUSI DI MERCATO</p> <p><i>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24/02/98 nr. 58), ,manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24/02/98 nr. 58).</i></p>
Art. 25-septies	<p>VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE</p> <p><i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norma antinfortunistiche.</i></p>
Art. 25-octies	<p>RICETTAZIONE E RICICLAGGIO</p> <p><i>Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio nonché Autoriciclaggio (art. 648-bis c.p.), Impiego di denaro , beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).</i></p>
Art. 25-novies	<p><i>Protezione del diritto d'autore (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies)</i></p>
Art. 25-decies	<p><i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</i></p>
Art. 25-undecies	<p>REATI AMBIENTALI –</p> <p><i>In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale: Inquinamento ambientale (art. 452-bis), Disastro ambientale (art. 452-quater), anche ove commessi con colpa (art. 452-quinquies) e per i delitti associativi aggravati (art. 452-octies). Per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).</i></p> <p><u><i>D.Lgs. 3 aprile 2006 Nr. 152 Testo aggiornato, da ultimo, al Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", pubblicato nella GU n. 296 del 20-12-2010 e successive ulteriori modificazioni.</i></u></p> <p><u><i>Articolo 137</i></u></p> <p><i>c.2 Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (per scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto).</i></p> <p><i>c.3 - Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.</i></p> <p><i>c.5 - Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1. Chiunque superi i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.</i></p> <p><i>c.11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) e 104 (scarichi in acque superficiali).</i></p> <p><i>c.13 - Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni</i></p>

Articolo D.Lgs. 231	Gruppo di reati
	<p><i>internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</i></p> <p><u>Articolo 256</u></p> <p><i>c. 1 lett a) e b) - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (non pericolosi o pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216</i></p> <p><i>c. 6 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)</i></p> <p><i>c. 3 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; Realizzazione o gestione di una discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</i></p> <p><i>c.5 – Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 187.</i></p> <p><u>Articolo 257</u></p> <p><i>c. 1 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.</i></p> <p><i>c.2 - Inquinamento del suolo (con sostanze pericolose), del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</i></p> <p><u>Articolo 258</u></p> <p><i>c. 4 – Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; utilizzo di un certificato falso durante il trasporto</i></p> <p><u>Articolo 259</u></p> <p><i>c. 1 – Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuazione di una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.</i></p>
	<p><i>- D.Lgs. 3 aprile 2006 Nr. 152</i></p> <p><u>Articolo 260</u></p> <p><i>c.1 - Allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.</i></p> <p><i>c.2 - Idem per rifiuti ad alta radioattività</i></p> <p><u>Articolo 260 - bis</u></p> <p><i>c. 6 - Nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornire false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</i></p> <p><i>c. 7 - Trasporto di rifiuti pericolosi; durante il trasporto fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</i></p> <p><i>c. 8 - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti (pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.</i></p> <p><u>Articolo 279</u></p> <p><i>c.2 - Nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa</i></p> <p><u>Legge 7 febbraio 1992 – Nr. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</u></p> <p><u>Articolo 1 e 2</u></p>

Articolo D.Lgs. 231	Gruppo di reati
	<p><i>Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A e nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.</i></p> <p><u>Articolo 3-bis</u> Fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p><u>Articolo 6</u> <i>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</i></p> <p><u>Legge n° 549 del 28/12/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.</u> <u>Articolo 3</u> <i>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono</i></p> <p><u>Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</u> <u>Articoli 8 e 9</u> <i>Versamento in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze, con danni per acque o animali, con comportamento doloso o colposo.</i></p>
Art. 25 - duodecies	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare – Art. 22, c. 12bis
Articolo 25-terdecies	<p><i>(Razzismo e xenofobia)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Articolo 25- quaterdecies	<p><i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati .</i></p> <p>Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)</i></p>
Articolo 25- quinquiesdecies	<p><i>(Reati tributari)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: <ol style="list-style-type: none"> per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione

Articolo D.Lgs. 231	Gruppo di reati
	<p>pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-<i>quater</i>, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>
Articolo 25-sexiesdecies	<p><i>(Contrabbando)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>
Articolo 25-septiesdecies	<p><i>(Delitti contro il patrimonio culturale)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518- octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.</p> <p>5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p>
Articolo 25-duodevicies	<p><i>(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

Inoltre in base alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale” i seguenti reati, sempre che rientrino nella definizione dell’art. 3, possono essere definiti “reati transnazionali”: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 23/01/73 n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 09/10/90 n. 309), disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 25/07/98 n. 286).

4. LA SOCIETA'

ATES Srl è società a capitale pubblico erogante "in house" i seguenti servizi:

- gestione, manutenzione, conduzioni di impianti termici e di condizionamento;
- gestione del servizio energia e manutenzione impianti elettrici;
- esecuzione di diagnosi energetiche e conseguente progettazione ed esecuzione di interventi volti all'efficientamento energetico (E.s.co.);
- attestazioni riferite ai servizi erogati (attestato di prestazione energetica);
- illuminazione pubblica;
- manutenzione piscina

La qualifica "in house" consegue al procedimento di verifica e controllo dell'esistenza di tutti i presupposti applicativi dell'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, in relazione alla qualificazione di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, secondo lo speciale regime degli affidamenti "in house providing", disposto da ANAC e conclusosi favorevolmente con provvedimento del 10.01.2021.

La società, inoltre, è concessionaria di un'area di proprietà del Comune di Trezzo sull'Adda, ex area di stoccaggio, in ragione di un complesso programma di recupero ambientale e rimodellamento morfologico, al fine di restituire la stessa ad usi produttivi e sociali.

4.1 La governance ed il sistema dei controlli

A partire dalla seconda parte dell'anno 2021 la società è stata interessata da un procedimento di modifica dello Statuto, conclusosi con l'Assemblea straordinaria dei Soci in data 01.03.2022, che ha introdotto alcune modifiche nella struttura della governance, ripartendo in maniera differente ruoli e funzioni, in ragione dell'introduzione della figura del Direttore Generale, in precedenza non istituzionalizzata.

Le nuove previsioni statutarie hanno ridisegnato l'assetto societario nella misura che segue:

Organo Amministrativo previsto nella forma del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, cui lo Statuto affida le seguenti prerogative, descritte all'art. 19:

L'organo amministrativo, nella persona dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza della società, fermi restando i poteri attribuiti al Direttore generale, compresa la sottoscrizione degli atti concessi alla funzione di sua competenza. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta anche processualmente la società avanti qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, tributaria e finanziaria, nominando procuratori, difensori e arbitri, promuovendo tutte le azioni necessarie a tutelare i diritti e gli interessi legittimi della società.

All'Organo amministrativo competono tutti gli atti amministrativi, fatti salvi quelli di pertinenza del Direttore generale di cui al successivo art. 21 e quelli che allo stesso verranno delegati come disposto dall'art. 21.3 lettera d), nonché quelli di esclusiva competenza dell'assemblea.

L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione e per esso il Presidente assumono, inoltre, tutte le iniziative necessarie a promuovere la conoscenza delle attività sociali, intrattenendo i rapporti con le autorità e con gli enti locali soci e curano le pubbliche relazioni della società. Gli stessi coordinano l'attività dei diversi organi sociali, assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa.

All'organo amministrativo competono la definizione degli indirizzi generali per la gestione dell'attività e dei servizi esercitati, da promuovere nell'ambito delle direttive impartite dall'assemblea dei soci.

19.2 I poteri operativi vengono esercitati dal Direttore generale nei termini indicati all'articolo 21 e devono essere costantemente riportati all'organo amministrativo che ne verifica il loro corretto adempimento.

Su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea dei soci resta comunque competente, in via esclusiva, per l'autorizzazione dei seguenti atti:

- l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili, nonché i conferimenti in altre società costituite o costituende;
- il consenso per iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, la rinuncia ad ipoteche legali e l'esonero dei conservatori dei registri immobiliari da responsabilità;
- le transazioni e compromessi in arbitri anche come amichevoli compositori per valori superiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- l'autorizzazione a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, presso banche ed istituti di credito e simili che comportino l'assunzione di obbligazioni, di linee di credito, di fidi, di mutui e altri strumenti finanziari da parte della Società per importi superiori a Euro 1.000.000,00 (un milione/00), nonché la concessione di garanzie anche reali a favore di terzi;

Direttore Generale, cui lo Statuto affida le seguenti funzioni, descritte all'art. 21:

21.1 Su proposta dell'organo amministrativo e selezione con procedura ad evidenza pubblica, il Direttore generale è nominato dall'Assemblea dei soci che ne determina i poteri e le attribuzioni conformemente a quanto riportato nel presente articolo, la durata dell'incarico, il compenso e gli obiettivi da perseguire.

21.2 Il Direttore generale esercita funzioni esecutive ed è tenuto a collaborare con tutti gli organi societari e, in particolare, con l'Amministratore unico o con il Presidente del consiglio di amministrazione, assicura la permanente informazione degli organi sociali in ordine a tutte le attività gestionali e organizzative della società; partecipa alle riunioni degli stessi.

21.3 Il Direttore generale svolge altresì i seguenti compiti:

- a) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro sviluppo organico, sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- b) propone all'organo amministrativo gli schemi del bilancio di previsione economico-finanziario, del piano degli investimenti e del bilancio d'esercizio;
- c) organizza, coordina e dirige il personale dipendente che a lui risponde direttamente del proprio operato in quanto datore di lavoro ex lege. Nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale, dispone le assunzioni, le cessazioni, le progressioni e le remunerazioni del personale dipendente fino al livello di quadro, riportando periodicamente ogni determinazione all'organo amministrativo e rimettendo al parere vincolante dello stesso quelle relative alle figure dirigenziali;
- d) dirige, altresì, gli uffici e i servizi della società, svolge ogni attività di gestione ordinaria, compreso acquistare e vendere beni e servizi, negoziando e stipulando in nome e per conto della società qualsiasi tipo di contratto o impegno, purché nei limiti di spesa previsti, di volta in volta, dal bilancio annuale di previsione, nonché della delega generale conferita dall'organo amministrativo.
- e) intrattiene rapporti con gli istituti di credito, sottoscrive contratti con gli stessi sia di credito, sia di debito, opera sui conti correnti per ogni tipo di operazione nei limiti di cui all'articolo 19.1 del presente statuto.

21.4 Per l'attuazione di quanto sopra il Direttore generale potrà avvalersi, nei limiti della programmazione annuale, della nomina di consulenti, progettisti o persone esterne, purché con competenze non già a disposizione nell'organico della società, secondo la normativa vigente.

Assemblea dei Soci: ai soci spetta, in ogni caso, attraverso le prerogative assembleari:

L'elezione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Indirizzo e Controllo;

La nomina del Direttore Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione;

Il controllo contabile è esercitato dal Sindaco Unico, che esercita anche le attività di vigilanza secondo quanto previsto dalla legge.

L'organigramma della Società è riportato in Allegato.

4.2 I processi di ATES Srl

Le attività di ATES si sviluppano, sinteticamente, secondo i seguenti processi:

- Processo commerciale - comprende le attività intercorrenti tra il primo contatto con il cliente “potenziale” fino alla stipula del contratto – con particolare riguardo alla categoria cliente / socio ente locale;
- Processo di erogazione del servizio – comprende le attività intercorrenti tra la stipula del contratto, fino alla chiusura dello stesso. Nell’ambito del processo sono comprese le attività di: gestione reclami e non conformità.
- Processo di amministrazione e controllo – comprende le attività contabili inerenti il ciclo attivo e passivo la preparazione del bilancio, la gestione degli adempimenti fiscali, le attività inerenti il budgeting e il controlling, la gestione amministrativa del personale. Il processo comprende anche le attività inerenti i processi direzionali strategici e di governance e organizzazione societaria.
- Processo di gestione delle risorse – comprende da un lato le attività di selezione, inserimento e sviluppo competenze del personale; dall’altro la gestione dell’infrastruttura informatica.
- Processo di approvvigionamento – comprende le attività di identificazione dei fabbisogni, selezione e contrattualizzazione del fornitore.
- Processo di gestione autorizzazioni e certificazioni – comprende le attività riferite al mantenimento / modifica delle autorizzazioni e certificazioni ricevute.
- Processo di compliance – comprende le attività necessarie all’implementazione delle azioni previste dalla normativa riferibile alla sicurezza (safety), ambiente, privacy e altre norme applicabili, compresi gli eventuali rapporti con organi di controllo e vigilanza e con l’autorità giudiziaria.

5. IL MODELLO DI ATES

5.1 Finalità del Modello

Il Modello Organizzativo ha l’obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l’attività della Società, nel loro orientamento al controllo finalizzato a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo 231/01.

Il Modello si pone inoltre l’obiettivo di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzione penale e disciplinare a carico del trasgressore e di una sanzione amministrativa nei confronti dell’azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società fa riferimento;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio continuo sui processi sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

5.2 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello Organizzativo hanno come destinatari:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- i componenti degli Organi Sociali;
- i componenti dell’Organismo di Vigilanza;
- i Dirigenti/Quadri;
- i dipendenti ed in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo ad ATES Srl, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati (ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società), nell’ambito di tale categoria, possono rientrare:

- coloro che intrattengono con ATES Srl un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori a progetto, consulenti);
- collaboratori a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Medico Competente, RSPP);
- fornitori.

5.3 Costruzione del Modello

La costruzione del Modello Organizzativo è stata implementata secondo le seguenti fasi:

- analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società, al fine di meglio comprendere l’attività svolta e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell’intervento;
- individuazione dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- identificazione dei soggetti chiave, al fine di individuare le persone con una conoscenza approfondita dei processi sensibili e dei meccanismi di controllo;
- analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina del Decreto, delle Linee guida di Confindustria, il tutto considerando la storia giudiziaria della Società e le eventuali condanne per i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- definizione del Modello, fase supportata dai risultati delle fasi precedenti e dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

5.4 I processi sensibili

In relazione alla tipologia di attività svolte da ATES Sr ed ai processi rilevati (cfr. paragrafo 4.2), a seguito della valutazione del rischio sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- *Commerciale*
- *Erogazione del servizio*
- *Amministrazione e controllo*
- *Gestione delle risorse*
- *Approvvigionamento*
- *Gestione autorizzazioni e certificazioni*
- *Compliance*

Conseguentemente sono state predisposte le seguenti Parti Speciali del Modello, le quali fanno riferimento a specifici gruppi di reato:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici;
- reati di criminalità organizzata e induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- reati societari e tributari;
- reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio.
- reati ambientali
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per quanto concerne gli altri gruppi di reati si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

In ogni caso i processi si intendono presidiati dalle condotte, dai divieti e dalle indicazioni comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

5.5 Mappatura del Rischio

La mappatura del rischio è stata effettuata secondo le seguenti fasi:

- Identificazione ed elencazione dei processi aziendali e analisi delle attività che in essi si sviluppano;
- correlazione dei processi ai reati e conseguente esclusione dei reati immediatamente identificati come non applicabili o come irrilevanti in quanto non si configura interesse o vantaggio per ATES Srl;
- identificazione delle potenziali modalità attuative dei reati;
- classificazione mediante assegnazione di un indice di rischio; la classificazione viene effettuata considerando la probabilità che un determinato reato sia posto in essere nell'ambito di un processo tenendo conto della struttura organizzativa, dell'articolazione territoriale, delle dimensioni, del settore economico e delle aree geografiche in cui l'azienda opera, delle specifiche attività identificate nell'ambito dei processi, della storia dei reati, dell'analisi dei singoli reati che si possono collegare a questi elementi ed infine dei controlli preventivi in atto;
- definizione delle misure di contenimento del rischio da attuare, con le relative responsabilità e tempistiche per l'attuazione; per tali misure la regola che si è adottata è la seguente
 - indice di rischio basso: almeno richiamo all'interno del codice etico
 - indice di rischio medio: le misure devono essere messe in atto in un periodo da determinarsi
 - indice di rischio elevato: le misure devono essere messe in atto in un periodo al massimo di 6 mesi dalla data di valutazione
- Le misure di prevenzione hanno l'obiettivo di ricondurre il rischio ad un livello considerato "accettabile"; questa definizione è strettamente legata al concetto di "elusione fraudolenta del modello" intesa come condotta di chi si sottrae con artifici e raggiri all'applicazione delle regole previste; in sintesi, dunque, il "rischio accettabile" si ridurrà a quel rischio che "residua" a seguito della corretta definizione ed applicazione delle procedure, regole e principi previsti dal sistema di controllo aziendale ed a seguito di un controllo diligente ed efficace da parte dell'ente (per mezzo dell'Organismo di Vigilanza).

Nell'ambito della valutazione è stata analizzata la storia societaria ed i procedimenti giudiziari che abbiano fatto scaturire condanne verso gli amministratori e dirigenti o verso l'ente stesso per i reati richiamati dal Decreto.

I risultati della valutazione sono riportati nel documento "Valutazione dei rischi", che è allegato al presente Modello e che individua i processi "sensibili".

La raccolta delle informazioni è stata effettuata mediante intervista al personale in grado di fornire le informazioni necessarie all'identificazione del rischio, verificando le risposte ottenute con i responsabili di funzione.

L'assegnazione dell'indice di rischio è stata condivisa con la Direzione Generale.

La mappatura dei rischi viene intesa come processo "dinamico" svolto con periodicità adeguata e da reiterare in caso di aggiornamento dei processi o della normativa di riferimento a cura dell'organo amministrativo, con l'eventuale supporto dell'organismo di vigilanza.

5.6 Reati per i quali si può escludere un concreto indice di rischio

Poiché è inteso che ATES Srl non processa certo attività ovvero segmenti di attività di per sé illeciti e fino ad ora la storia dei reati è limitata a casistiche poco rilevanti, il rischio di commissione di reati, da parte dei soggetti di cui all'art. 5 lett. a) e b) del Decreto, risiede essenzialmente nell'eventualità che si verifichino circostanze di fatto, tali da costituire -non già la causa- bensì l'occasione per commettere uno o più reati, oppure, per ragioni legate all'operatività gestionale dell'impresa, il personale di ATES si trovi a processare delle attività assolutamente lecite, le quali potrebbero -tuttavia- essere distorte per il raggiungimento di finalità illecite penalmente rilevanti; dunque, in questo caso, il rischio risiederà nella possibilità che i soggetti - di cui all'art.5 lett. a) e b) del Decreto - possano approfittare di tali processi snaturandoli e/o forzandoli per il conseguimento di un fine illecito alla stregua di uno dei reati previsti dal Decreto.

Ciò detto, analizzati e valutati i processi aziendali svolti da ATES Srl in linea con il perseguimento del proprio oggetto sociale e, visti gli assetti organizzativi adottati, si può ritenere che per le seguenti fattispecie di reato di cui al Decreto, **non** si evidenzino un apprezzabile indice di rischio con conseguente loro **esclusione** dal presente Modello Organizzativo:

fattispecie richiamate dall'art. **24-bis** D.Lgs n.231/01 – delitti informatici

✓ *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. **24-ter** D.Lgs n.231/01 – delitti di Criminalità Organizzata

✓ *Tutti i reati ad eccezione dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. **25-bis** D.Lgs n.231/01 - falsità in monete e segni di riconoscimento

✓ *Tutti i reati ad eccezione "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" (art. 457 c.p.) e "introduzione nello stato di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. **25-bis1** D.Lgs n.231/01 – delitti contro l'industria e il commercio

✓ *Tutti i reati fattispecie richiamate dall'art. **25-ter** D.Lgs n.231/01* – reati societari

✓ *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della Società controllante (art. 2628 c.c.)-aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

fattispecie richiamate dall'art. **25-quater** D.Lgs n.231/01 – reati con finalità di terrorismo

✓ *Tutti i reati*

fattispecie richiamate dall'art. **25-quater1** e **25-quinquies** D. Lgs n.231/01 – delitti contro la personalità individuale

✓ *Tutti i reati*

fattispecie richiamate dall'art. **25-sexies** D. Lgs n.231/01 – abusi di mercato

✓ *Tutti i reati*

fattispecie richiamate dall'art. **25-undecies** D. Lgs n.231/01 – reati ambientali e tutela animali

✓ *Tutti i reati ad eccezione di "divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) e 104 (scarichi in acque superficiali)", "Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio", "Allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti", "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono", "Inquinamento ambientale" (art. 452-bis), "Disastro ambientale" (art. 452-quater), anche ove commessi con colpa (art. 452-quinquies), "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452-sexies c.p.).*

Fattispecie richiamate dall'art. 25-**terdecies** D. Lgs n.231/01- (Razzismo e xenofobia)

Fattispecie richiamate dall'art. 25-**quaterdecies** D. Lgs n.231/01- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati . (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

Fattispecie richiamate dall'art. 25-**sexiesdecies** D. Lgs n.231/01- (Contrabbando)

Fattispecie richiamate dall'art.25-**septiesdecies** D.LGs n. 231/01- (Delitti contro il patrimonio culturale)

Fattispecie richiamate dall'art. 25 – **duodevicies** D.Lgs n. 231/01 – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Reati transnazionali

✓ *Tutti i reati ad eccezione della associazione per delinquere*

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Il disposto normativo

Come già richiamato nel presente Modello, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, l'affidamento dei compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato degli opportuni poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare all'atto della nomina circa la composizione collegiale o monocratica dell'OdV in funzione dell'incremento e/o decremento della complessità organizzativa della società. Si dà atto che all'adozione della presente revisione del Modello l'OdV è stato continuativamente nominato in forma monocratica dalla sua istituzione ad oggi.

6.2 Nomina e attività

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Organismo di Vigilanza stabilire nella prima riunione conseguente alla nomina, il proprio regolamento di funzionamento (modalità di convocazione, votazioni, etc.) e le modalità di svolgimento della propria attività (criteri e procedure per i controlli, strumenti e tempistica, assegnazione di funzioni specifiche in capo ai membri, etc.).

I riferimenti dell'Organismo di Vigilanza sono riportati al personale mediante affissione in bacheca aziendale. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono:

- vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo;
- verificare l'efficacia del Modello rispetto alla capacità di prevenire la commissione dei reati e di fare emergere comportamenti illeciti;
- monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti;
- proporre l'aggiornamento del Modello in relazione ai mutamenti interni o esterni e agli esiti dei controlli o di violazioni;
- strutturare un sistema di comunicazione efficace ed analizzare le informazioni che è previsto gli siano inviate, individuando situazioni degne dei dovuti approfondimenti o eventuali scostamenti comportamentali dalle regole previste;
- segnalare tempestivamente all'Amministratore e agli altri organismi preposti ogni violazione alle regole del modello;
- interagire con l'Amministratore e gli altri organi di controllo interni secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo;
- effettuare specifici controlli periodici sul campo;
- sostenere ogni iniziativa che favorisca la conoscenza delle regole di prevenzione ed il coinvolgimento dell'organizzazione sui temi inerenti il Decreto e il Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione che, a suo giudizio, è ritenuta utile.

Le attività di OdV non possono essere sindacate da altro organismo o funzione della Società, fermo restando che l'Amministratore vigila sull'adeguatezza dell'intervento di OdV, competendo ad esso la responsabilità di funzionamento del Modello.

Ciascun dipendente è tenuto a dare a OdV tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni e ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga dall'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti della Società eventualmente nominati all'interno dell'organismo di vigilanza sono svincolati, durante le attività svolte per l'organismo, da qualsiasi dipendenza gerarchica.

6.3 Requisiti

I membri dell'Organismo di Vigilanza vengono individuati secondo i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza – l'organismo è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia e indipendenza in modo da essere libero da ogni forma di interferenza da parte di qualunque funzione e organismi della Società; all'OdV non sono assegnati compiti operativi in modo da non minarne l'obiettività di giudizio. I membri dell'Organismo non sono legati all'area presso cui esercitano le funzioni di controllo da qualsiasi situazione che possa ingenerare conflitto di interesse.
- Professionalità – l'organismo ha al suo interno il bagaglio di competenze necessario per svolgere le attività assegnate. In particolar modo è composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo, in ambito giuridico e nelle tecniche di prevenzione dei reati. L'Organismo può avvalersi anche dell'ausilio e supporto di competenze esterne per l'acquisizione di particolari conoscenze specialistiche.
- Continuità d'azione – questo requisito è garantito da un numero adeguato di ispezioni e controlli nell'arco del mandato e dalla disponibilità di figure interne a supporto per garantire il pieno contatto tra le azioni dell'Organismo e la struttura aziendale.
- Onorabilità - in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità e/o revoca dalla funzione di OdV indicate al successivo paragrafo.

6.4 Ineleggibilità, revoca, decadenza

Non possono essere nominati come membro OdV di ATES Srl coloro che:

- abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 - per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
- abbiano procedimenti penali pendenti per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
- abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con gli Amministratori e con i sindaci-revisori;
- si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- abbiano prestato fideiussione o altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero abbiano con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;

- abbiano la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla stessa.

I componenti OdV decadono nel momento in cui si manifesti uno dei requisiti di ineleggibilità sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, per giusta causa, i poteri ad un membro dell'Organismo di Vigilanza nel caso di:

- subentrata condizione di cui ai requisiti al primo capoverso del presente paragrafo;
- grave inadempimento ai propri compiti secondo quanto previsto dal presente Modello;
- sentenza di condanna nei confronti della Organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 passata in giudicato, ovvero procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- in ogni caso il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

6.5 Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza e Whistleblowing

Affinché l'OdV possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo da e verso l'Organismo stesso.

E' predisposta un'apposita procedura che individua le informazioni che devono essere oggetto di comunicazione verso OdV; devono in ogni caso essere obbligatoriamente trasmessi:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si possa evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da Dirigenti/Quadri e/o dipendenti della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati richiamati dal decreto;
- relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità o criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- evidenza di procedimenti disciplinari per mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, e relativi esiti;
- notizie riferite a contenziosi giudiziari e stragiudiziali per i reati richiamati dal Decreto;
- organigramma e sistema di deleghe;
- i rapporti predisposti dalle Funzioni/Organi di Controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del modello di organizzazione e gestione.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza:

- la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengano a conoscenza;
- ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengano a conoscenza;
- proposte di modifica volte al miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione delle procedure di prevenzione;
- ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Tutti i soggetti esterni sono tenuti, nell'ambito dell'attività svolta per la Società, a segnalare tempestivamente e direttamente all'OdV le violazioni al Modello di cui vengano a conoscenza.

Al fine di consentire il puntuale rispetto dei doveri informativi, è istituita una casella di posta elettronica dedicata alla comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (organismodivigilanza@atesenergia.it).

Sono possibili comunicazioni in formato cartaceo (busta chiusa) che devono essere indirizzate alla sede della Organizzazione all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

Whistleblowing

L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto whistleblowing. In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

ATES ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni. Di tale opportunità i lavoratori sono stati informati con comunicazioni ad hoc oltre che con una seduta formativa dedicata.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo gestita, mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo web <https://atesenergia.whistleblowing.it/>.

Inoltre Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing.

Per quanto attiene ai canali di segnalazione interna lo strumento già in uso della precitata piattaforma WhistleblowingPA appare conforme al requisito che garantisca, "anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione".

La società curerà il necessario coordinamento tra le funzioni di RPCT e Organismo di Vigilanza per quanto attiene alla gestione delle segnalazioni interne, secondo quanto già sperimentato in sede di applicazione della l.190/2012 e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvati annualmente.

A seguito dei chiarimenti che saranno resi da ANAC e dal Garante per la protezione dei dati personali la Società si riserva di valutare un ulteriore assessment delle procedure in essere al fine di provvedere ad eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Organizzazione possono chiedere chiarimenti all'OdV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del modello e alle procedure di prevenzione.

6.6 Informativa agli Organi Sociali

L'OdV riferisce almeno annualmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta, sulle attività di verifica e controllo effettuate e l'esito delle stesse.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure richiamate dal Modello è indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

Le regole che seguono disciplinano le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi del Modello e del Codice Etico di ATES Srl.

Le regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole del CCNL in tema di sanzioni disciplinari.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli eventuali interventi intrapresi nei confronti dei soggetti terzi sono affidati all'OdV.

Il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

Il presente stralcio del Modello Organizzativo è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari.

Resta fermo che le previsioni del presente Modello non possono essere interpretate in maniera da costituire una deroga alle previsioni in materia di sanzioni per i licenziamenti ingiustificati, recate dall'art. 18 della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2012, e dal D.Lgs. n. 23/2015.

a) Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il proprio superiore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

b) Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

c) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Costituiscono violazioni del Modello:

- l'omessa dichiarazione di cui al precedente punto a)
- la violazione dell'obbligo di astensione di cui ai precedenti punti b) e c)
- comportamenti che costituiscono le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal Codice Etico;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal Modello, in particolare:
 - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 1;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato informatico, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 2;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata o di induzione a rendere non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziari i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 3;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 4;
 - in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento comportante il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 5;
 - in relazione al rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché del reato di autoriciclaggio, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 6;
 - in relazione al rischio di commissione di reati di natura ambientale i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 7;
- comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta nell'ambito della gestione del "flusso delle informazioni", nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche da parte dei OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite programmate dall'OdV;
- mancata partecipazione agli incontri di formazione.
- La gravità delle predette fattispecie di omessa collaborazione ovvero di ostacolo alle attività di controllo valgono anche quando riferite al RPCT.

La gravità della violazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Società e gli stakeholders della Società stessa, nonché per le persone destinatarie della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la prevedibilità delle conseguenze;

- i tempi ed i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello, nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorchè non sanzionati).

7.1 Regole disciplinari per i dipendenti

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti i dipendenti, quale che sia il loro inquadramento contrattuale.

La violazione del Modello, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché delle misure disciplinari previste dal Contratto Collettivo vigente (*CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi*), sono i seguenti:

- richiamo scritto;
- multa in misura non superiore alle quattro ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni;
- licenziamento senza preavviso.

Le violazioni del Modello commesse dai dipendenti, sempre portate a conoscenza dell'OdV per gli eventuali provvedimenti di sua competenza, verranno segnalate al Consigliere Delegato, affinché dia avvio al procedimento di contestazione disciplinare e provveda ad eventualmente irrogare una delle sanzioni di cui sopra, determinate sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel precedente paragrafo e del comportamento tenuto prima (la recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave) e dopo il fatto (ad esempio, comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dipendenti, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello ovvero comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
- incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o scritto, di cui al precedente punto 1, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero violi più volte in un'unica occasione le procedure interne previste dal presente Modello o adottati più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, e inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01 ovvero l'esposizione alle situazioni di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero ometta la segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali;
- incorre nel provvedimento di sospensione dalla retribuzione e dal servizio, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che: 1) nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o

adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 o non determinino l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01; 2) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni. In particolare in tale sanzione incorre il dipendente che ponga in essere condotte inosservanti delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto.

- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816, avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

- incorre nel provvedimento del richiamo scritto, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che non rispetta il Modello nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
- incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di richiamo scritto di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;
- incorre nel provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente:
 - a. che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
 - b. che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente (Direttore Generale) terrà sempre informato l'OdV.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.

Il Trasferimento quale sanzione disciplinare potrà essere valutato ed applicato ove in concreto possa ostacolare la commissione di nuove violazioni analoghe a quelle commesse.

Il Richiamo dovrà essere necessariamente scritto, in modo tale da costituire un documento tracciabile a riprova dell'avvenuta applicazione del sistema disciplinare e per la valutazione dei precedenti a carico della persona.

7.2 Regole disciplinari per i Dirigenti/Quadri

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti i dipendenti anche con qualifica di Dirigenti/Quadri della Società, ove nominati.

Le violazioni ai principi e alle regole contenuti nel Modello da parte dei Dirigenti/Quadri, ove nominati, costituiscono illecito disciplinare, e saranno sempre portate a conoscenza dell'OdV, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dirigenti/Quadri - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- censura scritta;
- sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai Dirigenti/Quadri della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello il dirigente incorre nella censura scritta ovvero in caso di comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli, ovvero in caso di inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01 ovvero l'esposizione alle situazioni di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero ometta la segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali; la censura consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione. In particolare in tale sanzione incorre il Dirigente/Quadro che ponga in essere condotte inosservanti delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto.
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, o comunque tali da legittimare il licenziamento ai sensi del CCNL applicabile o del Codice Civile, ovvero in caso di recidiva in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della sospensione oltre due volte nell'arco di due anni, il Dirigente/Quadro incorre nel provvedimento del licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello - così come specificato e dettagliato nei sopra menzionati punti- sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il Dirigente/Quadro incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Inoltre, per i dipendenti della Società aventi qualifica di 'Dirigente/Quadro' costituisce grave violazione del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui dipendenti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri collaboratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali soggetti.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816, avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

- incorre nel provvedimento del richiamo scritto, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il Dirigente/Quadro che non rispetta il Modello nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
- incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il Dirigente/Quadro che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di richiamo scritto di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;
- incorre nel provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il Dirigente/Quadro:
 - a. che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
 - b. che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso, il Dirigente/Quadro che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

Le infrazioni di cui sopra, commesse dai Dirigenti/Quadri/quadri, verranno segnalate al Direttore Generale, affinché provveda ad irrogare una delle sanzioni più sopra previste, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati al paragrafo 7 e del comportamento tenuto prima (eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, il Direttore Generale terrà sempre informato l'OdV.

7.3 Regole disciplinari per amministratori

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti gli amministratori, dai sindaci e dai componenti della Società.

Le violazioni dei principi e delle regole contenuti nel Modello compiute dagli Amministratori saranno oggetto di tempestiva comunicazione scritta da parte dell'OdV al Sindaco e all'Assemblea dei Soci per la valutazione degli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

I provvedimenti irrogabili nei riguardi degli Amministratori sono:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalla carica;
- revoca dalla carica.

In particolare, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, l'Amministratore incorre nel richiamo scritto consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello, l'Amministratore incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, l'Amministratore incorre nella revoca dalla carica.

Inoltre costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

7.4 Regole disciplinari per componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni del Modello commesse da parte di uno o più membri dell'OdV, il Presidente del Consiglio di Amministrazione in accordo con il Revisore Unico provvedono ad assumere le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai Paragrafi precedenti e riferite ai dipendenti.

7.5 Soggetti terzi

Quanto alle violazioni del Modello poste in essere dalle categorie di soggetti terzi citate al paragrafo 5.2 del Modello, si prevede che esse potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti con i suddetti terzi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/01.

7.6 Misure equivalenti alla rotazione straordinaria

Nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, ATES provvederà ad adottare misure analoghe alla rotazione straordinaria. Tali casi sono quelli in cui si verificano le seguenti circostanze:

- a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i Dirigenti/Quadri e/o amministratori
- b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. I-quater del d.lgs.165/2001.

La valutazione della condotta del dipendente da parte di ATES è obbligatoriamente esplicita e motivata e deve seguire la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. Codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad

esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Costituisce circostanza aggravante l'omessa comunicazione da parte del dipendente/dirigente/amministratore della sussistenza di procedimenti penali a loro carico.

ATES provvederà alla revoca dell'incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all'esito della valutazione effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva (art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001), anche in misura cautelare.

La rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente, o equiparato, ovvero gli amministratori, comporta la revoca dell'incarico dirigenziale (motivo per cui è necessaria una motivazione rafforzata) e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.

8. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/01, atto di emanazione dell'Organo Amministrativo, che ne cura l'aggiornamento, attuato nelle seguenti condizioni:

- modifiche nel D.Lgs. 231/01 o nella normativa di riferimento;
- modifiche dell'organizzazione delle attività e processi interni della Società;
- notizie di mancato rispetto delle regole di prevenzione;
- notizie di procedimenti per un reato riconducibile al novero dei "reati presupposto".
- suggerimenti dalle funzioni interne o spinte al miglioramento organizzativo.

OdV deve essere tempestivamente informato sull'aggiornamento del Modello e sull'implementazione di nuove procedure e documenti operativi ad esso riferiti.

8.1 Diffusione del Modello, formazione ed informazione

Ciascun destinatario è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico rendendoli attuati nell'ambito delle attività previste dalla propria mansione;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione.

La Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello:

- per quanto riguarda il personale interno mediante la distribuzione della documentazione in formato cartaceo e/o cartaceo, con particolare attenzione al personale neo-inserito. Contestualmente distribuzione dei documenti viene sottoscritta dal ricevente una dichiarazione di impegno al rispetto dei contenuti.
- per quanto riguarda gli enti esterni, viene messo a disposizione il Codice Etico e gli eventuali stralci di pertinenza del Modello Organizzativo e delle procedure; nei contratti è previsto l'inserimento di una obbligazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle indicazioni del Codice e Modello pertinenti alle attività del fornitore con impegno al loro rispetto anche in condizione di reciprocità ove ne sussistano i presupposti.

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire e mantenere l'effettiva conoscenza del Modello da parte del personale; le azioni formative ed informative sono sviluppate e documentate secondo le regole previste dalle procedure interne sulla gestione del personale.

L'attività di formazione viene diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. Durante i momenti informativo-formativi viene data opportuna attenzione all'illustrazione del sistema sanzionatorio.

Specifica attenzione è destinata alle azioni informativo-formative previste nelle fasi di inserimento di nuovo personale, nell'ambito del quale, in relazione alla posizione in organigramma, si formalizza l'accettazione di impegni e la condivisione delle politiche di prevenzione della Società.

La partecipazione ai programmi di informazione e formazione ha carattere di obbligatorietà; la violazione di tali obblighi, costituendo violazione del modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema sanzionatorio.

L'OdV è aggiornato sulle attività di diffusione documentale, formazione ed informazione; ad esso è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali preposte pongano in essere le idonee ed efficaci iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione del modello.

8.2 Referente interno per il processo sensibile

Sono individuati i referenti interni per i processi sensibili i quali hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle regole di condotta e dei divieti stabiliti dal Modello, dal Codice Etico e dalle procedure attinenti ai processi di propria competenza. Il referente, individuato mediante la tabella di correlazione riportata in allegato 3 che identifica anche i temi e le regole di pertinenza, deve:

- richiedere ai propri referenti comportamento allineato alle indicazioni procedurali del Modello e condotte allineate alle indicazioni del Codice Etico;
- informare tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio di propria competenza;
- garantire il flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV.

Il referente può interpellare l'OdV e le altre funzioni preposte della Società in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle procedure di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in merito alle modalità di prevenzione previste dal presente Modello ed attivare le misure di correzione.

9. PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI, IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base della disciplina del settore nonché delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di riferimento prevede:

- principi di controllo “generali”, presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo “specifici”, applicati ai singoli processi sensibili e riportati nelle Parti Speciali del Modello.

9.1 Principi di controllo generali

I principi di controllo di carattere generale considerati ed applicati con riferimento a tutti i processi e relative attività sono i seguenti:

9.1.1 Compiti, responsabilità e autorità

I livelli di dipendenza gerarchica e le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società sono formalizzate. L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni.

Di seguito la ripartizione puntuale per classi di valore dei poteri societari:

Tipologia	Limite di Valore	Soggetto competente
Rappresentanza legale della società anche processuale		DG
Personale	Fino alla qualifica di Quadro	DG
Personale	Dirigenti	CdA
Atti amministrativi	Fino a 1 mln/€	DG
Atti amministrativi	Superiori ad 1 mln/€	CdA
Approvazione del Bilancio, nomina CdA, Revisore e DG, operazioni straordinarie di cui all' art. 28 dello Statuto		Assemblea dei Soci
Operazioni bancarie e di debito	Fino a 500 K/€	DG
Operazioni bancarie e di debito	Superiori a 500 K/€ e fino ad 1 mln/€	CdA
Operazioni bancarie e di debito	Superiori ad 1 mln/€	Assemblea dei Soci
Iniziative di conoscenza delle attività sociali		CdA
Direttive generali al CdA ed obiettivi al DG		Assemblea dei Soci
Indirizzi generali per la gestione dell'attività nell'ambito delle direttive assembleari		CdA
Transazioni e compromessi in arbitrati	Fino a 100 K/€	CdA
Transazioni e compromessi in arbitrati	Superiori a 100 K/€	Assemblea dei Soci
Acquisto, vendita e permuta immobili, conferimenti in altre società		Assemblea dei Soci
Consenso per iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie		Assemblea dei Soci

9.1.2 Sistema di deleghe

La responsabilità per lo svolgimento di ogni attività della Società che impegni la medesima fa sempre capo a soggetti muniti di formali e specifici poteri.

I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

9.1.3 Segregazione delle attività

E' attuata la separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo.

9.1.4 Tracciabilità

I documenti (siano essi su supporto cartaceo o elettronico) riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse per quanto attiene le attività sensibili sono identificati, archiviati e conservati, a cura delle funzioni interessate, con modalità tali da impedire il danneggiamento, la modificazione

successiva, se non con apposita evidenza, e da permettere la ricostruzione “ex-post”. L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo a persone autorizzate.

9.1.5 Gestione delle risorse finanziarie

Nell’ambito della gestione delle risorse finanziarie sono operative procedure per la corretta gestione dei flussi attivi e passivi e si adottano i principi generali riferiti alla corretta gestione della liquidità e degli investimenti, improntata alla conservazione del patrimonio, evitando di compiere operazioni finanziarie a rischio.

9.1.6 Procedure

Sono operative procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, definire compiti ruoli e responsabilità, stabilire le modalità operative per lo svolgimento delle attività e l’esecuzione dei relativi controlli nonché l’archiviazione delle registrazioni rilevanti.

9.1.7 Controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse finanziarie con i seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara e sistematica le risorse a disposizione delle singole aree aziendali e il perimetro nell’ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

9.1.8 Utilizzo tools informatici

ATES Srl utilizza sistemi informatici che garantiscono, tramite adeguati sistemi di controllo, la separazione delle funzioni nell’ambito della sequenza delle attività, la tracciabilità delle azioni, e la raccolta sicura dei dati e delle registrazioni.

10. PARTE SPECIALE 1 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.1 Funzione della Parte Speciale 1

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25 del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell’assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del “Codice Etico” che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare le procedure correlate alla prevenzione dei reati della presente Parte Speciale e riportate in allegato al Modello Organizzativo;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l’Organismo di Vigilanza.

10.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo sensibile	Potenziale modalità attuativa
Commerciale	Reato di corruzione nell’ipotesi in cui la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità al committente pubblico al fine di indurlo indebitamente ad assegnare una commessa a condizioni particolarmente vantaggiose per ATES.
Erogazione del servizio	Reato di corruzione nell’ipotesi in cui la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico di vigilanza e controllo (es. ASL, ARPA, VVF) al fine di indurlo indebitamente a determinare il buon esito di una verifica o alla mancata o ridotta applicazione di una sanzione.
Amministrazione e controllo	Reato di corruzione nell’ipotesi in cui la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico di vigilanza e controllo (es. Agenzia Entrate, GdF) al fine di indurlo indebitamente a determinare il buon esito di una verifica o alla mancata o ridotta applicazione di una sanzione.
Erogazione del servizio	Reato di malversazione nell’ipotesi in cui la Società erogasse i propri servizi senza rispettare gli standard stabiliti dal contratto o dalla legge, e risparmiando danaro rispetto a quanto previsto, con utilizzo diverso da quello per cui sarebbe stato destinato.
Approvvigionamento	Il processo potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, la Società stipulasse con fornitori contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio, concludesse rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati da un Ente o funzionario Pubblico.
Risorse umane	Il processo di selezione potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell’ipotesi, ad esempio, fosse selezionato dalla Società – in assenza dei requisiti – un candidato vicino o indicato da un funzionario della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un indebito vantaggio.

Processo sensibile	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione e controllo	Nell'ambito delle attività di gestione amministrativa del personale potrebbero presentarsi le condizioni di creazione di una provvista per la corruzione nel caso in cui la Società concedesse indebitamente una maggiorazione della retribuzione o il riconoscimento di un premio non dovuto, al fine di dotare il dipendente di provviste da utilizzare a fini corruttivi.

10.3 Criteri di condotta e divieti

Generali

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurarsi che i rapporti con i soggetti pubblici siano gestiti da soggetti della Società preventivamente identificati e muniti di idonei poteri;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità;
- mantenere un'adeguata segregazione fra le funzioni che predispongono la documentazione e coloro che la controllano e sottoscrivono;
- gestire in modo corretto il flusso di informazioni verso la Pubblica Amministrazione compresa ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ecc.;

E' vietato:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di consulenti esterni;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole operative interne;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- promettere o concedere sponsorizzazioni in favore di Enti pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione;
- procedere all'alterazione o la manomissione di archivi informatici della Pubblica Amministrazione;
- ostacolare i funzionari pubblici nell'eventuale svolgimento delle attività ispettive;
- utilizzare contributi e finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati erogati;
- operare secondo logiche di favoritismo;
- adottare comportamenti indebiti in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o Autorità, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Processo di approvvigionamento

Nell'ambito del processo di approvvigionamento (in particolare nel caso di consulenze) è richiesto di:

- verificare la reale esigenza di ricorrere alla prestazione esterna, la congruità economica degli importi e l'effettivo svolgimento della prestazione;
- selezionare il fornitore sulla base di criteri chiari, trasparenti e tracciabili, verificandone l'attendibilità tecnico-professionale ed etica richiedendo ogni informazione utile;
- garantire che la formalizzazione e la sottoscrizione dei contratti o delle lettere d'incarico avvenga prima dell'inizio della prestazione/fornitura, salvo eventuali deroghe che dovranno essere opportunamente giustificate e/o previste dalla legge;
- introdurre nei contratti o nelle condizioni generali degli ordini clausole di condivisione ed impegno al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo e Codice Etico, unitamente ad una dichiarazione di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
- monitorare le prestazioni effettuate dai fornitori, assicurando un'adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte per la verifica dell'effettività del prodotto/servizio erogato;
- garantire un'adeguata segregazione fra le funzioni che si occupano della verifica del fornitore, della contabilità fornitori e della liquidazione delle fatture;
- procedere al pagamento dei compensi per gli incarichi di consulenza solo dopo aver verificato l'effettivo svolgimento della prestazione.

Nei rapporti con i fornitori è vietato:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore/consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore/consulente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- promettere o offrire, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti;
- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano apposte in fattura.

Processo di Compliance e Gestione autorizzazioni e certificazioni

Nell'ambito del processo è richiesto di:

- assicurare la piena collaborazione con i funzionari della Pubblica Amministrazione e degli Enti di Certificazione in occasione di eventuali audit o controlli;
- garantire la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici.

Processo gestione delle risorse

Nell'ambito del processo di gestione risorse umane è richiesto di:

- nella selezione del candidato operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le

opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;

- garantire l'allineamento delle competenze del candidato al fabbisogno interno;
- verificare l'assenza di eventuali conflitti di interesse e/o incompatibilità, legate anche a precedenti situazioni lavorative del candidato (ad esempio ex dipendenti della PA o delle Autorità);
- curare che siano assicurate, all'interno della Società, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità ed un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- inserire personale unicamente nel rispetto e attuazione del contratto di lavoro;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

Nell'ambito del processo è vietato:

- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio di meritocrazia.

Processo amministrazione e controllo

Nell'ambito del processo è richiesto di:

- verificare, prima di eseguire i pagamenti, secondo il principio della separazione dei compiti, la correttezza degli importi dei cedolini in relazione al contratto in essere;
- verificare che le spese, per le quali è stato chiesto il rimborso, siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- garantire il rispetto delle regole adottate dalla Società in materia di gestione piccola cassa;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di appositi poteri;
- garantire criteri comuni ed oggettivi per la definizione e la consuntivazione degli obiettivi legati al sistema premiante;
- rispettare i limiti della Legge riferiti all'utilizzo del contante.

E' vietato:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.
- effettuare rimborsi di spese non effettivamente sostenute o per le quali non è possibile produrre idonea documentazione di attestazione;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati,
- creare fondi a fronte di pagamenti o rimborsi non giustificati (in tutto o in parte).

10.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di

Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti; inoltre sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente i Flussi Informativi.

10.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

11. PARTE SPECIALE 2 - REATI INFORMATICI

11.1 Funzione della Parte Speciale 2

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del D.lgs. 231/2001.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 24-bis del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare le procedure correlate alla prevenzione dei reati della presente Parte Speciale e riportate in allegato al Modello Organizzativo;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

11.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo sensibile	Potenziale modalità attuativa
Gestione delle risorse (IT)	Accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti o in generale di terzi. L'accesso abusivo oltre ad essere di per sé illecito potrebbe essere strumentale alla realizzazione di altre condotte criminose: ad esempio acquisire documentazioni o informazioni riservate a vantaggio della Società da enti privati (es. informazioni concernenti la clientela del concorrente) o Pubblici (amministrazione giudiziaria per informazioni su procedimenti a carico della Società). L'accesso abusivo potrebbe rivolgersi, in linea teorica, anche verso l'infrastruttura della rete interna, al fine di distruggere documenti compromettenti che possano sottoporre la Società ad un procedimento sanzionatorio.
Gestione delle risorse (IT)	Danneggiamento di informazioni, dati programmi o infrastrutture tecnologiche di "terzi" (es. competitors) effettuato mediante la diffusione di virus o danneggiamento dei file; il medesimo reato può essere esteso a dati/informazioni (compromettenti) presenti nella rete LAN interna.
Gestione delle risorse (IT)	Detenzione indebita ed utilizzo di codici di accesso nel momento in cui l'agente del reato utilizzi indebitamente "password" di accesso a sistemi informatici esterni o ad apparati della rete LAN interna.
Approvvigionamento	I reati sopra descritti possono potenzialmente essere attuati da un fornitore dotato della necessaria competenza tecnologica.

11.3 Criteri di condotta e divieti

Processo gestione risorse (IT)

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- garantire che le attività nell'ambito della gestione dei sistemi ICT siano svolte nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;

- rispettare le procedure e le regole aziendali che regolamentano l'utilizzo idoneo delle infrastrutture tecnologiche (utilizzo personal computer, accessi ed utilizzo della rete internet, accessi e utilizzo della rete LAN e livelli di privilegio, gestione delle password, utilizzo della posta elettronica, utilizzo di device informatici che non siano PC, utilizzo di specifici tools software e delle firme digitali, accessi fisici a locali tecnologici, backup);
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le password secondo le tempistiche stabilite;

E' vietato:

- alterare o distruggere documenti informatici propri o di terzi;
- distruggere o rendere inservibili i sistemi, infrastrutture, apparati ICT propri o di terzi;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate per finalità diverse da quelle lavorative;
- installare software o programmi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatorie;
- accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica di proprietà propria o di terzi;
- accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica di proprietà della Pubblica Amministrazione o di Ente Pubblico o, in ogni caso, di pubblica utilità;
- contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico, o contraffare o alterare le condizioni richieste per la loro validità;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

Processo approvvigionamento

- attenersi alle regole per la verifica e monitoraggio dei fornitori e consulenti previste nella Parte Speciale 1 del presente Modello alla quale si rimanda;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste.

E' vietato:

- attivare rapporti con fornitori non qualificati secondo le regole previste nel presente Modello Organizzativo.

11.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e

comportamento previsti; inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente i Flussi Informativi.

11.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

12. PARTE SPECIALE 3 – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E INDUZIONE A NON RENDERE O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

12.1 Funzione della Parte Speciale 3

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter e 25-decies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter e 25-decies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico che richiama condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare le procedure correlate alla prevenzione dei reati della presente Parte Speciale e riportate in allegato al Modello Organizzativo;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

12.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo sensibile	Potenziale modalità attuativa
Direzionale	Si potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui un soggetto della Società imputato o indagato di un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società stessa.
Commerciale	Per quanto attiene il processo commerciale si potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto della Società selezionasse o attivasse rapporti contrattuali con controparti (agenti e partner commerciali, studi professionali) "vicine" ad organizzazioni criminali al fine di ottenere benefici economici.
Approvvigionamento	Analogamente a quanto scritto sopra nell'ipotesi di attivazione di rapporti con controparti-fornitori vicine ad organizzazioni criminali.

Si intendono reati associativi quelli per cui un gruppo di almeno tre persone si organizzano tra loro per commettere uno o più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi.

Ciò ha l'effetto di estendere le responsabilità dell'ente a una serie indefinita di fattispecie criminose, già evidenziate nella altre Parte Speciali del Modello Organizzativo; pertanto quanto riportato nella presente Parte Speciale si ricollega alle misure di prevenzione e controllo (condotte e divieti) specificamente indicate nelle restanti Parti Speciali di riferimento per i vari gruppi di reati.

12.3 Criteri di condotta e divieti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- dare attuazione alle condotte e rispettare i divieti indicati in tutte le Parti Speciali del presente Modello Organizzativo facenti riferimento a reati che possano essere commessi in forma associativa;
- nei rapporti con l’Autorità giudiziaria prestare una fattiva collaborazione, rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nel caso si dovesse risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l’attività lavorativa prestata nella Società, esprimere liberamente le proprie rappresentazioni di fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla Legge;
- avvertire tempestivamente attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all’interno della Società l’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; l’Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all’attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni;
- dare attuazione alle misure di verifica delle controparti commerciali (referenze, analisi del profilo dell’organizzazione) e alla definizione, negli accordi contrattuali, introdurre clausole di condivisione ed impegno al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo e Codice Etico, unitamente ad una dichiarazione di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati.

E’ vietato:

- indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all’Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- adottare comportamenti contrari alle leggi al Modello e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi al Modello e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli organismi pubblici o periti d’ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell’interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;
- instaurare rapporti di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, così come finanziare o comunque agevolare alcuna analoga attività.

12.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all’Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente i Flussi Informativi.

12.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

13. PARTE SPECIALE 4 – REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

13.1 Funzione della Parte Speciale 4

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-ter e 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all’articolo 25-ter e 25- quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell’assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico che richiamano condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare le procedure correlate alla prevenzione dei reati della presente Parte Speciale e riportate in allegato al Modello Organizzativo;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l’Organismo di Vigilanza.

13.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo sensibile	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione controllo e	Alterazione dei dati contabili con inserimento di dati inesistenti o di valori difformi da quelli reali (es. poste di tipo valutativo); il tutto al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.
Amministrazione controllo e	Gli amministratori potrebbero occultare documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
Amministrazione controllo e	Gli amministratori potrebbero, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli.
Amministrazione controllo e	Gli amministratori potrebbero ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Amministrazione controllo e	Gli amministratori potrebbero acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
Amministrazione controllo e	Le attività di operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di operazioni in pregiudizio dei creditori qualora la Società restituisse conferimenti ai soci o li liberasse dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
Amministrazione controllo e	Gli amministratori potrebbero formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale
Amministrazione controllo e	personale della società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l’acquirente e l’effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti ovvero stipuli contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi

Processo sensibile	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione e controllo	mediante rimborso e richiesta deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi
Amministrazione e controllo	personale della società occulti o distrugga scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte oppure che contabilizzi fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Approvvigionamento	Per quanto riguarda il reato di corruzione tra i privati il processo potrebbe presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società offrisse o promettesse denaro ovvero altra utilità, per sé o per altri, ad un amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente preposto o ad un liquidatore di terzi al fine di compiere un'azione corruttiva ed ottenere vantaggi, cagionando un danno all'Ente controparte in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ed all'obbligo di fedeltà di detti soggetti. L'azione potrebbe interessare i rapporti con i "fornitori"
Commerciale	Medesima configurazione del reato di corruzione tra privati, ma rivolta nei rapporti con altri terzi riferibili al processo commerciale (professionisti).
Risorse umane	Il processo risorse umane è potenzialmente interessato funzionalmente al reato di corruzione tra privati nella situazione di selezione di un dipendente di un'azienda terza in cambio di informazioni o altri vantaggi e gestione indebita delle fasi amministrative del personale per la creazione della provvista.
Amministrazione e controllo	Il processo di amministrazione e controllo è potenzialmente interessato funzionalmente al reato di corruzione tra privati nella situazione di accantonamento di fondi da utilizzare ai fini corruttivi (gestione nota spese, gestione premi).
Amministrazione e controllo	Con atti simulati o fraudolenti determinare la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Amministrazione e controllo	Nelle fasi di esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e verifica potrebbe presentarsi il profilo di rischio in relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza qualora la Società ponesse in essere comportamenti (alterazione delle informazioni, dei dati, omissioni) tali da ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle Autorità, anche in sede di ispezione.

13.3 Criteri di condotta e divieti

Processo di amministrazione e controllo

Nell'ambito del processo di amministrazione e controllo sono richieste le seguenti condotte.

Le operazioni di carattere finanziario siano sempre essere caratterizzate da trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale; nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti si attengano a quanto previsto nelle procedure interne in modo che:

- tutte le operazioni effettuate siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei livelli di responsabilità decisionale e autorizzativa;
- le entrate e le uscite di cassa e banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti previsti dalle norme di legge;
- i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

Si richiede inoltre di:

- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;

-
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
 - assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
 - assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
 - assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 - conservare ed archiviare la documentazione, in modo tale da permettere una semplice tracciabilità, in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
 - garantire che le modifiche ai dati contabili possano essere effettuate solo dalle funzioni identificate;
 - consentire l'effettuazione di controlli che attestino la correttezza e la finalità dell'operazione svolta;
 - fornire agli organi di controllo preposti le informazioni necessarie al fine di effettuare le opportune verifiche;
 - osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 - predisporre la documentazione di reporting contabile secondo le scadenze previste.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei principi contabili, illustrando nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore.

Nelle fasi di predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio deve essere garantita la separazione dei compiti e dei controlli tra le funzioni interne della contabilità, i professionisti consulenti esterni e il revisore prima della redazione della bozza definitiva.

E' fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di:

- restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
- soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali.

E' fatto inoltre divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni, anche di carattere internazionale, al fine di eludere le normative fiscali;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali.

In tema di Reati tributari

Nell'ambito del *processo di amministrazione e controllo* è richiesto di:

- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare correttamente e senza alcuna omissione ogni operazione contabile e transazione finanziaria;
- assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- garantire il trattamento fiscale delle componenti di reddito secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- conservare ed archiviare la documentazione, in modo tale da permettere una semplice tracciabilità, in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- garantire che le modifiche ai dati contabili possano essere effettuate solo dalle funzioni identificate;
- consentire l'effettuazione di controlli che attestino la correttezza e la finalità dell'operazione svolta;
- fornire agli organi di controllo preposti le informazioni necessarie al fine di effettuare le opportune verifiche;
- predisporre la documentazione di reporting contabile secondo le scadenze previste;

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei principi contabili, illustrando nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore.

Nelle fasi di predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio deve essere garantita la separazione dei compiti e dei controlli tra le funzioni interne della contabilità, i professionisti consulenti esterni e la società di revisione prima della presentazione della bozza definitiva al Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di carattere finanziario devono sempre essere caratterizzate da trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale; nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti devono attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in modo che:

- tutte le operazioni effettuate siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei livelli di responsabilità decisionale e autorizzativa;
- le entrate e le uscite di cassa e banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti previsti dalle norme di legge;
- i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

E' fatto inoltre divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni, anche di carattere internazionale, al fine di eludere le normative fiscali;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali.

Processo gestione autorizzazioni e certificazioni

Nell'ambito del processo è richiesto di:

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci;

E' fatto inoltre divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali.

Nei rapporti con terzi (organismi di certificazioni e rappresentanti delle Autorità) è vietata la dazione o promessa di danaro o altra utilità o accordo illecito verso amministratori, direttori generali, Dirigenti/Quadri preposti, sindaci, liquidatori delle aziende controparte per richiedere loro il compimento di atti ovvero l'omissione di atti inerenti il loro ufficio, causando nocumento al proprio ente e vantaggio per ATES Srl.

Processo di approvvigionamento

Nell'ambito del processo è richiesto di:

- rispettare le condotte preventive previsto nella Parte Speciale 1 riferite alla verifica delle controparti fornitori;

In generale nei rapporti con fornitori è vietata la dazione o promessa di danaro o altra utilità o accordo illecito verso amministratori, direttori generali, Dirigenti/Quadri preposti, sindaci, liquidatori delle aziende controparte per richiedere loro il compimento di atti ovvero l'omissione di atti inerenti il loro ufficio, causando nocumento al proprio ente e vantaggio per ATES Srl.

13.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente i Flussi Informativi.

13.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

14. PARTE SPECIALE 5 – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**14.1 Funzione della Parte Speciale 5**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-septies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli articoli 25-septies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare le procedure correlate alla prevenzione dei reati della presente Parte Speciale e riportate in allegato al Modello Organizzativo;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

14.2 Processi sensibili

Processo sensibile	Potenziale modalità attuativa
Compliance	Evento infortunistico con lesione grave, gravissima o morte di un lavoratore con mancato allineamento alle indicazioni normative riferite alla sicurezza (principalmente raccolta nel D.Lgs. 81/08), con contestuale significativo risparmio di danaro non utilizzato per le misure preventive e protettive.
Approvvigionamento	Caso in cui ATES si avvalsesse, ottenendo risparmi nei costi di fornitura, di fornitori che non ottemperino alle misure di prevenzione e protezione richieste dalla legge mettendo in pericolo la salute e sicurezza dei propri lavoratori.

14.3 Criteri di condotta e divietiCaratteristiche del sistema di gestione per la sicurezza

Il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi, che ha come presupposto i seguenti "principi generali di prevenzione":

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per Dirigenti/Quadri e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il risultato della valutazione è riportato nel Documento di Valutazione del Rischio (redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08) contenente:

- l'organigramma per la sicurezza;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- la valutazione del rischio specificando le modalità per eseguirla;
- l'individuazione ed il programma delle misure di prevenzione e protezione;
- l'individuazione delle mansioni a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (organigramma per la sicurezza).

In tale ambito sono state individuate e nominate tutte le figure per la sicurezza previste dalla norma ed applicabili ai processi della Società.

Le funzioni individuate nell'organigramma della sicurezza, in particolare Dirigenti/Quadri e preposti devono attuare i compiti previsti dalle procedure interne e controllarne l'applicazione anche, ed in particolare, in relazione all'interazione dei lavoratori con fornitori e "altri terzi" che dovessero operare all'interno dei luoghi di lavoro.

I lavoratori ai sensi e agli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.81/2008 devono, anche sotto pena di applicazione nei loro confronti delle sanzioni disciplinari previste dal modello di organizzazione e gestione:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, Dirigenti/Quadri e preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai Dirigenti/Quadri e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le eventuali carenze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale o collettiva, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non manomettere i dispositivi di sicurezza, si segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico Competente.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- conoscere e rispettare la normativa concernente la sicurezza e l'igiene sul lavoro in generale e specificamente in riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei processi di pertinenza;
- rispettare le indicazioni procedurali inserite all'interno del Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi dell'articolo 28 D.Lgs. 81/08;
- In riferimento ai contenuti dell'articolo 30 D.Lgs. 81/08, che sviluppa i requisiti necessari per implementare un sistema di gestione per la sicurezza conforma ai requisiti del D.Lgs. 231/01:
 - le attrezzature in uso devono essere autorizzate, verificate e conformi alle norme tecniche di sicurezza;
 - l'aggiornamento di leggi e normative tecniche deve garantito secondo procedura;
 - il Datore di Lavoro con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione deve garantire l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'idoneo allineamento della stessa con la normativa applicabile in riferimento al perimetro delle attività e dei processi della Società;
 - devono essere rispettate le prassi inerenti la gestione emergenze, appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, sorveglianza sanitaria;
 - devono essere rispettati gli obblighi di legge riferiti alla formazione e informazioni di tutte le figure per la sicurezza;
 - devono essere effettuati i controlli di primo livello (controllo operativo da parte di preposti e Dirigenti/Quadri) e di secondo livello (audit) per garantire che le misure di prevenzione e protezione si mantengano attuate ed efficaci;
 - devono essere conservate le registrazioni attinenti all'espletamento dei presenti requisiti e di tutte le certificazioni obbligatorie per legge;
 - il sistema disciplinare previsto nel presente Modello Organizzativo deve essere applicato anche per il mancato rispetto della normativa riferita alla sicurezza;
 - nell'ambito della riunione periodica per la sicurezza deve essere considerata l'efficacia delle regole implementate per la prevenzione anche mediante eventuali indicatori oggettivi.
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Dipartimento di Prevenzione A.S.L., Vigili del Fuoco) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008;

- provvedere, nell'ambito dei contratti d'opera o di appalto e fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi, richiedendo, nei contratti, analogo allineamento dei sub-fornitori;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare, misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società;
- elaborare, ove necessario, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a definire le misure di prevenzione e protezione derivanti dalle interferenze tra appaltatore e la Società determinando gli eventuali oneri della sicurezza;
- osservare le disposizioni in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti organizzativi aziendali;
- segnalare immediatamente alle figure sovraordinate ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nel rispetto delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali situazioni;
- documentare in modo trasparente ogni evento avverso inerente le tematiche di sicurezza, avendo cura di definire ed implementare le opportune azioni correttive necessarie.

E' fatto divieto di affidare incarichi a fornitori che non siano qualificati ai sensi delle indicazioni della seguente Parte Speciale e procedure correlate.

14.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente i Flussi Informativi.

14.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

15. PARTE SPECIALE 6 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DANARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO**15.1 Funzione della Parte Speciale 6**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare le procedure correlate alla prevenzione dei reati della presente Parte Speciale e riportate in allegato al Modello Organizzativo;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

15.2 Processi sensibili

Considerando il reato di autoriciclaggio compiuto nel momento in cui la Società impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative il danaro derivante da un reato non colposo con modalità atte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, si considerano i potenziali reati a monte che possano generare la provvista di danaro impiegata nella modalità appena descritte.

Amministrazione e controllo	La gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un referente della società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di percepire indebitamente rimborsi fiscali, costituisse la provvista illecita. L'utilizzo di risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro o beni di provenienza illecita potrebbe avere anche carattere di transnazionalità nell'ambito di operazioni con estero. Il processo potrebbe presentare, inoltre, profili di rischio in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio nel caso un referente della Società attivasse operazioni simulate
Approvvigionamento	Il processo di approvvigionamento potrebbe presentare profili di rischio nel caso l'azione delittuosa coinvolgesse i professionisti coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali.

15.3 Criteri di condotta e divieti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- attenersi alle regole per la verifica dei fornitori (selezione, verifica, contrattualizzazione, monitoraggio e liquidazione) previste nella Parte Speciale 1 del presente Modello;

- attenersi alle regole per la corretta gestione delle registrazioni contabili, dei flussi finanziari, degli adempimenti fiscali e dei rapporti intercompany previste nella Parte Speciale 4 del presente Modello (reati societari);
- utilizzare le transazioni del sistema bancario, laddove possibile e, in ogni caso, l'utilizzo di danaro contante nel rispetto dei valori consentiti dalla legge e delle procedure interne;
- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;

Nell'ambito dei processi sensibili della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione delle condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società;
- impiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative proventi di cui non si conosca la fonte;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali (controller, revisori, società di revisione).

15.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente i Flussi Informativi.

15.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

16. PARTE SPECIALE 7 – REATI AMBIENTALI

16.1 Funzione della Parte Speciale 7

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-undecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all’articolo 25-undecies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell’assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare le procedure correlate alla prevenzione dei reati della presente Parte Speciale e riportate in allegato al Modello Organizzativo;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l’Organismo di Vigilanza.

16.2 Processi sensibili

Processo sensibile	Potenziale modalità attuativa
Compliance	Mancato rispetto delle prescrizioni riferite alle autorizzazioni previste per lo scarico delle acque reflue di cantiere. Potenziale inquinamento del suolo.
Compliance	Mancata adozione di misure per la protezione da inquinamenti del suolo e sottosuolo (percolazioni da stoccaggio sostanze o rifiuti di cantiere).
Compliance	Indebita gestione e stoccaggio dei rifiuti di cantiere e registrazioni collegate
Erogazione del servizio	Non idonea applicazione delle prescrizioni di legge inerenti l’autorizzazione per l’emissione in atmosfera per gli impianti del committente gestiti con conseguente risparmio economico rispetto ai dati di commessa.
Erogazione del servizio	Non idonea applicazione delle misure manutentive e di controllo sugli impianti di condizionamento proprio e gestiti per il committente, con conseguente risparmio economico.
Approvvigionamento	Utilizzo di fornitori che non rispettano: <ul style="list-style-type: none"> • la normativa di gestione tracciabilità, trasporto e smaltimento rifiuti • la normativa inerente la gestione dei gas lesivi dello strato di ozono Con vantaggio in termini di risparmio di costi.

16.3 Criteri di condotta e divieti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei processi indicati nella presente Parte Speciale, è richiesto di:

- Conoscere e garantire il rispetto della normativa ambientale riferita ai processi della Società;
- Garantire l'applicazione delle leggi e alle prescrizioni autorizzative inerenti ed applicabili alle commesse clienti ed alla propria infrastruttura;
- Dare attuazione ai monitoraggi dei parametri richieste dalle eventuali autorizzazioni ottenute;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. ARPA) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- osservare le disposizioni in materia di tutela ambientale in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti organizzativi aziendali;
- segnalare immediatamente alle figure sovraordinate ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nel rispetto delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali situazioni;
- segnalare immediatamente alle figure sovraordinate ogni cambiamento nei processi aziendali che possa modificare gli impatti sui fattori ambientali;
- garantire il rispetto delle procedure di selezione e verifica dei fornitori secondo quanto riportato nella Parte Speciale 1 del presente Modello, con specifica attenzione al rispetto della normativa ambientale;
- programmare, eseguire e registrare gli interventi di manutenzione sugli impianti che possono influenzare i parametri di emissione in atmosfera, di gestione dell'acqua di processo, di sostanze lesive dello strato di ozono;
- documentare in modo trasparente ogni evento avverso inerente le tematiche ambientali, avendo cura di definire ed implementare le opportune azioni correttive necessarie.

E' fatto divieto di affidare incarichi a fornitori che non siano qualificati ai sensi delle indicazioni del seguente Modello e eventuali procedure correlate.

16.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente i Flussi Informativi.

16.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

17.PARTE SPECIALE 8 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

17.1 I reati di impiego di lavoratori irregolari - fattispecie e funzione della parte speciale

I reati per l'impiego di lavoratori irregolari, secondo la fattispecie contemplate dall'art. 25-duodecies del d. lgs. del 16 luglio 2012, n. 109, aggravano le sanzioni e i provvedimenti, già previsti nel d. lgs 286/1998 art. 22 comma 12, nei confronti del datore di lavoro che impiega cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno sia irregolare, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo all'ente.

Fattispecie:

la fattispecie di reato relativa all'impiego di lavoratori irregolari si realizza nel caso in cui la società assuma alle proprie dipendenze personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo) revocato o annullato.

17.2 Processi sensibili

le aree di attività più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

- ricerca e selezione personale
- gestione amministrativa personale

17.3 Destinatari della parte speciale

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da coloro che hanno responsabilità in ordine alla selezione e gestione del personale.

17.4 Principi generali di comportamento

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti, che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a rispettare:

- le disposizioni di legge in materia disciplinate dal testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998);
- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati dalla società;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

E' fatto obbligo ai destinatari del modello di attenersi ai seguenti punti:


osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di assunzione del personale;

sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei possibili candidati, e alla successiva gestione/monitoraggio dello stesso, in termini di rinnovo del documento. l'intero corredo documentale a supporto del processo di ricerca, selezione ed assunzione di personale straniero extracomunitario che necessita di un titolo per il soggiorno regolare in italia per motivi di lavoro dovrà risultare in apposito fascicolo aggiornato di ciascun dipendente e/o collaboratore contrattualizzato, con evidenza della data di consegna del documento e della conformità all'originale, e dell'assunzione di tutti gli obblighi di veridicità delle circostanze dichiarate di cui al dpr. 445/2000.

18. ALLEGATO 1 – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI 231/01

Si rimanda al DVR approvato in data 01.06.2023

19. ALLEGATO 2 – ORGANIGRAMMA DI ATES Srl



Rev.01/23

20. ALLEGATO 3 – I REFERENTI INTERNI PER I PROCESSI SENSIBILI –

	Direttore Generale	Direttore Tecnico	Resp. Area Tecnica	Resp. Area Amministrativa	Resp. Gestione Calore	Resp. Illuminazione	Resp. Personale	Resp. Acquisti
PARTE GENERALE - PRINCIPI DI PREVENZIONE								
flusso informativo verso Organismo di Vigilanza								
sistema di deleghe								
segregazione attività								
tracciabilità								
gestione risorse finanziarie								
controllo di gestione								
Paragrafo "Criteri di condotta / divieti" – parte generale	X	X	X	X	X	X	X	X
Paragrafo "processo di approvvigionamento"	X	X		X				
Procedura P 7.2 Gestione approvvigionamenti	X	X	X	X				
Paragrafo "processo di compliance" e "processo gestione autorizzazioni e certificazioni"		X						
Paragrafo "processo gestione risorse" - umane	X			X				
Procedura P 6.1 Gestione risorse umane	X			X				
Paragrafo "processo amministrazione e controllo"	X			X				
Paragrafo "Criteri di condotta / divieti" – parte generale	X	X	X	X	X	X	X	X
Paragrafo "processo di approvvigionamento"	X	X		X				
Paragrafo "Criteri di condotta / divieti" – parte generale	X	X	X	X	X	X	X	X
Paragrafo "processo amministrazione e controllo"	X			X				
Paragrafo "processo gestione autorizzazioni e certificazioni"	X	X						
Paragrafo "processo di approvvigionamento"	X	X		X				
Paragrafo "Criteri di condotta / divieti"	X	X	X	X	X	X	X	X
Paragrafo "Criteri di condotta / divieti"	X			X				
Paragrafo "processo di approvvigionamento"	X			X				X
Paragrafo "Criteri di condotta / divieti"	X	X	X	X	X			
Paragrafo "processo di approvvigionamento"	X			X				X
Paragrafo "Principi generali di comportamento"	X			X			X	